CONTRATTO DI PARTNERSHIP

TRA

Decathlon Italia s.r.l. unipersonale, con sede legale a Lissone (MB), Viale Valassina, 268, Codice fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza Lodi 02137480964, Partita IVA 11005760159, Direzione e Coordinamento Decathlon SE rappresentata dal Procuratore Sig. Gianluca Sgarlata munito dei necessari poteri, in seguito per brevità indicata come "**DECATHLON**",

E

AICS DIREZIONE NAZIONALE con sede legale in ROMA Via Barberini n. 68 codice fiscale 80237550589, Partita IVA 06335041007 email dnpresidenza@aics.info legalmente rappresentata dall'ON. BRUNO MOLEA, munito dei necessari poteri di seguito per brevità indicata come "ENTE".

Ciascuna singolarmente individuata come "Parte" o congiuntamente come "Parti"

PREMESSO CHE:

- Decathlon è una società operante nel settore della produzione e della vendita al dettaglio di articoli sportivi il cui senso d'impresa è Move People Through the Wonders of Sport;
- Decathlon opera sul territorio nazionale attraverso 149 punti di contatto, molti dei quali dispongono di ampi parcheggi e square attrezzati per la pratica sportiva;
- per il raggiungimento del proprio progetto sociale e la realizzazione del proprio senso d'impresa Decathlon è intenzionata a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva anche attraverso la collaborazione e l'organizzazione di eventi sportivi con Federazioni, Comitati Territoriali, Enti di Promozione Sportiva e Club sportivi specializzati in diverse discipline sportive;
- Decathlon ha dato vita ad un progetto denominato Progetto Educational (Allegato n. 1) la cui finalità principale è quella di permettere agli studenti delle scuole dell'obbligo di conoscere e apprendere nuove discipline sportive grazie alla collaborazione con Decathlon e con le entità sportive individuate da Decathlon;
- I' ENTE è un organo fondato nel 1962 e nell'ambito del suo operato svolge attività di promozione, potenziamento, organizzazione e disciplina dello sport sia attraverso sinergie con le società di base e le diverse strutture del territorio, sia attraverso l'organizzazione di eventi regionali, nazionali ed internazionali.
- l'ENTE intende instaurare una partnership con Decathlon volta alla fornitura di materiale sportivo necessario allo svolgimento dell'attività sportiva di cui sopra e alla promozione di eventi sportivi;
- con il presente contratto le Parti intendono sostituire ogni accordo precedente, scritto e/o verbale e regolare tutti i rapporti futuri

CONSIDERATO CHE LE PARTI CONDIVIDONO

- il principio secondo cui lo sport e l'attività sportiva rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo culturale ed educativo e nella formazione fisica e psichica del singolo e della società, costituendo un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività;
- il principio, sancito dall'Unione Europea, che l'attività sportiva deve essere considerata un diritto

zen

- primario e inalienabile del singolo e della società;
- l'impegno per la formazione, la ricerca e la promozione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica sportiva, con l'obiettivo della sua ulteriore crescita e qualificazione;
- l'impegno per la promozione di stili di vita sani per la prevenzione attiva ed il miglioramento della qualità della vita attraverso la pratica sportiva qualificata.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti manifestano la volontà di stipulare il presente contratto, che disciplini i rapporti tra Decathlon e ENTE, anche al fine di promuovere il Progetto Educational e, quindi, diffondere i valori dello sport e la pratica dell'attività sportiva, alle condizioni di cui ai successivi articoli.

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accordo, ne rappresentano i presupposti e vincolano le Parti a quanto in essi previsto e disciplinato.

2. FINALITA'

- 2.1 Decathlon e l'ENTE con il presente contratto convengono di:
 - a) instaurare un rapporto di collaborazione di natura promozionale tra le Parti;
 - b) individuare azioni e strumenti strategici comuni al fine di supportare e sostenere le attività e le iniziative delle Associazioni e delle Società Sportive, in quanto cardini della promozione e della pratica sportiva;
 - c) individuare e coinvolgere gli Affiliati e gli Enti Aggregati all'ENTE (in seguito, anche solo "Club") che siano interessati a condividere il Progetto Educational e la sua *mission*, offrendo loro l'opportunità di affiancare le scuole, di ogni ordine e grado, nella formazione sportiva degli studenti, facendo conoscere e provare, attraverso un pacchetto di lezioni gratuite gestite dai Club del network, il maggior numero di discipline sportive;
 - d) sensibilizzare gli studenti su tematiche sociali quali l'inclusione nello sport di categorie fragili e l'educazione alimentare, durante le lezioni gestite dai Club;
 - e) aiutare le scuole nella scelta di attrezzatura e materiali sportivi;
 - f) promuovere la creazione di un network tra Decathlon, le scuole e i Club (anche attraverso specifiche collaborazioni che saranno di volta in volta formalizzate tra le parti) al fine di incrementare la conoscenza di Decathlon e l'utilizzo di prodotti a marchio Decathlon nel mondo delle collettività;
 - g) individuare le modalità più efficienti per garantire la migliore visibilità delle Parti, sia attraverso lo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive, sia attraverso la promozione delle attività e gli eventi organizzati in collaborazione.

3. IMPEGNI DI DECATHLON

- 3.1 Nell'ambito del Progetto Educational Decathlon si impegna a:
 - a) prendere contatti con le scuole, illustrare loro il Progetto Educational e metterle in contatto con i Club;
 - b) redigere, in collaborazione con le Scuole e i Club, il planning delle lezioni facendo da tramite per i
 - c) comunicare all'interno del negozio e sulle pagine social del punto vendita Decathlon coinvolto, l'impegno sociale del Club nel territorio;

- d) prendere contatti con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le federazioni sportive al fine di coinvolgerli nel Progetto Educational;
- e) mettere a disposizioni del Club e delle Scuole il materiale sportivo necessario allo svolgimento delle lezioni all'interno dei locali del Club o delle Scuole;
- f) dare evidenza tramite il proprio ufficio stampa del presente Contratto, siglando e diffondendo un comunicato congiunto o agendo autonomamente e pubblicando il comunicato sulla pagina Linkedin Italia e Press Room. I punti vendita Decathlon coinvolti dall'iniziativa di partnership, utilizzeranno le proprie pagine social (facebook, instagram) con post che raccontino l'avvio della collaborazione, con riferimento ai Club che sul territorio contribuiscono alla stessa.

3.2 Decathlon si impegna altresì a:

- a) permettere all'ENTE di accedere ad un catalogo riservato contenente offerte commerciali specifiche per la sua attività;
- b) permettere all'ENTE di beneficiare di condizioni di pagamento agevolate (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento a 60 giorni d.f.f.m., dilazione di pagamento in 10 rate mensili senza interessi (Pagodil) in presenza di bancomat aziendale intestato a persona fisica etc..) per l'acquisto di attrezzatura sportiva;
- c) riconoscere all'ENTE sotto forma di Gift Card, con cadenza annuale, uno sconto del 10% da applicarsi su un acquisto di articoli sportivi (a scelta della ENTE) effettuato con passaggio in cassa della Carta Club. La Gift Card sarà messa a disposizione dell'ENTE entro le 72 ore successive l'acquisto;
- d) riconoscere all'ENTE, sotto forma di punti fedeltà sulla Carta Club, un importo corrispondente al 7% del valore di ogni acquisto di articoli sportivi effettuato con passaggio in cassa della Carta Club.

 Saranno esclusi dal conteggio gli acquisti di cui alla precedente lettera c) e tutti gli acquisti effettuati dall'ENTE con pagamento a mezzo di Gift Card o Carta Reso;
- e) permettere alla ENTE di acquistare sul portale https://carteregalobusiness.decathlon.it Gift Card Decathlon con uno sconto del 7%. Le Gift Card di durata biennale, possono essere spese anche in più soluzioni, fino alla loro scadenza sia all'interno dei negozi Decathlon situati sul territorio nazionale che sul sito decathlon.it;
- f) proporre ai "Club affiliati" la sottoscrizione di contratti di collaborazione Silver/Gold che, tra i diversi vantaggi, prevedono la possibilità di acquistare Gift Card Decathlon con uno sconto rispettivamente del 5% e del 7% e il riconoscimento, sotto forma di Gift Card, di un importo corrispondente al 10% del valore di un acquisto di materiale sportivo. Sarà premura di Decathlon raccontare l'intero programma di *loyalty* agli Affiliati ed Enti aggregati alla ENTE;
- g) mettere a disposizione dell'ENTE i parcheggi dei punti vendita Decathlon che l'ENTE dovesse ritenere utili e interessanti per lo svolgimento di attività ed eventi sportivi. L'utilizzo dei parcheggi di Decathlon dovrà essere preventivamente concordato con il direttore del punto vendita Decathlon e potrà avvenire solo in assenza di oggettive limitazioni dovute a situazioni di forza maggiore.

4. IMPEGNI DELL' ENTE

- 4.1 Nell'ambito del Progetto Educational I' ENTE si impegna a:
 - a) invitare le Associazioni Sportive e le Società Sportive a collaborare con i referenti territoriali di Decathlon al fine di creare, sviluppare e promuovere il network tra Scuole, Decathlon e i Club;
 - b) promuovere la mission Decathlon e il Progetto Educational di Decathlon incentivando i Club a

- sottoscrivere con Decathlon un contratto di collaborazione Club Silver/Gold avente ad oggetto la fornitura di materiale sportivo;
- c) favorire la creazione di contatti, rapporti istituzionali ed occasionali propedeutici allo sviluppo delle attività e delle *mission* reciproche;
- d) per tutta la durata dell'accordo, promuovere il Brand Decathlon all'interno di tutti i propri canali di comunicazione, sul sito dell'ENTE, sulle pagine social e durante l'attività di ufficio stampa, sia all'interno di supporti di comunicazione cartacei che informatici;
- e) offrire a Decathlon l'opportunità di presenziare, anche attraverso la collocazione di propri stand e la diffusione di materiale pubblicitario di vario formato e specie, agli eventi regionali e locali organizzati dall'ENTE o in collaborazione con l'ENTE;
- f) approfondire la possibilità di organizzare un evento nazionale con Decathlon;
- g) promuovere attraverso i propri delegati territoriali la Mission Decathlon e il Progetto Educational e incentivare i Club a sottoscrivere con Decathlon un contratto di collaborazione Club Silver/Gold avente ad oggetto la fornitura di materiale sportivo;
- h) apporre sulla homepage del sito istituzionale nell'area dedicata ai Partner, il marchio Decathlon con link diretto al sito di Decathlon.

5. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E USO DEI MARCHI

- 5.1 Le Parti prendono atto ed accettano che il contratto non consente in alcun modo l'utilizzo dei rispettivi marchi e segni distintivi dell'altra Parte, senza una sua preventiva autorizzazione scritta.
- 5.2 In particolare, salvo quanto espressamente previsto nel contratto e quanto necessario per la sua esecuzione, con il contratto nessuna licenza d'uso viene concessa fra le Parti in relazione ai rispettivi marchi e/o segni distintivi.
- 5.3 Ciascuna Parte si impegna ad utilizzare i marchi in modo tale da non compromettere in alcun modo la reputazione e/o il valore dei marchi dell'altra Parte, e sarà tenuta al risarcimento di tutti gli eventuali danni derivanti da un utilizzo dei marchi improprio e/o decettivo o comunque altrimenti idoneo a ledere l'immagine dei marchi e/o dell'altra Parte nei confronti del pubblico dei consumatori.
- 5.4. Le Parti conservano la piena proprietà in ordine ai propri marchi e segni distintivi. L'uso dei reciproci marchi e/o segni distintivi è consentito esclusivamente secondo le modalità ed i limiti definiti dal presente contratto ed in nessun caso è prevista la cessione dei diritti su tali marchi e segni distintivi.
- 5.5. Ogni iniziativa commerciale che preveda l'uso dei marchi e/o segni distintivi di una delle Parti e che esuli da quanto stabilito con la presente scrittura, dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte.
- 5.6. Le Parti si impegnano reciprocamente a darsi tempestiva informazione di ogni e qualsivoglia violazione, di cui dovesse venire a conoscenza, inerente marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale dell'altra Parte verificatesi ad opera di terzi.
- 5.7. Le Parti cesseranno ogni uso di marchi, nomi o altri segni distintivi dell'altra Parte dal momento della cessazione, per qualsivoglia causa, del presente rapporto contrattuale.

6. DURATA

- 6.1. Il presente contratto ha effetto dal 19/12/2023 al 31/12/2025.
- 6.2. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.



6.3. È facoltà di entrambe le Parti risolvere il presente accordo, in qualunque momento senza indennità, con un preavviso di almeno un mese, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (PEC).

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

7.1. Nel caso in cui una Parte sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni a suo carico previste dal presente Contratto, e sempre che tale inadempimento sia rimediabile, e non vi ponga rimedio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC contenente l'invito ad adempiere inviata dalla Parte adempiente, quest'ultima avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., con comunicazione scritta inviata alla Parte inadempiente mediante l'invio di e-mail tramite posta elettronica certificata (PEC) e/o lettera raccomandata A/R.

8. CORRISPETTIVO

8.1. Il presente accordo prevede delle prestazioni corrispettive che devono considerarsi di egual valore economico.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

- 9.1 Qualsiasi modifica al contratto sarà valida e vincolante solo ove risultante da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.
- 9.2 La circostanza che le Parti non abbiano esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto loro riconosciuto dal contratto o non abbiano richiesto l'esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del contratto, non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'altra Parte.
- 9.3 Il contratto non potrà essere ceduto da una delle Parti a terzi, nemmeno in parte, a nessun titolo e per nessuna causa, se non dietro previa ed espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. L'inadempimento di tale previsione darà diritto alla Parte adempiente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed al risarcimento dei relativi danni.
- 9.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato oggetto di approfondita negoziazione clausola per clausola e che, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c. in materia di clausole vessatorie.
- 9.5 Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto si farà riferimento alle disposizioni del codice civile ed alla normativa generale e speciale, nazionale e comunitaria, vigente in materia.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia sorta in relazione o in connessione al presente Contratto, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovrà essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.

11. COMPLIANCE E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.Lgs. 231/2001

11.1. Definizioni

"Leggi anticorruzione" indica le leggi anticorruzione italiane, francesi e internazionali, tra cui il Codice penale italiano, il Codice penale francese, la legge 2016-1691 del 9 dicembre 2016 in materia di trasparenza, lotta alla corruzione e modernizzazione della vita economica, nota come Legge Sapin II, la legge statunitense Foreign Corrupt Practices Act, la legge del Regno Unito UK Bribery Act e qualsiasi altra legge, regolamento, norma o misura giuridicamente vincolante (in materia di prevenzione e contrasto

della corruzione, traffico di influenze, frodi o di qualsiasi altra attività correlata o equivalente) avente effetti simili, ed eventuali successive modificazioni, a cui le parti sono o possono essere soggette.

"Soggetto Sanzionato" indica (i) qualsiasi soggetto che figura in una delle liste di soggetti colpiti da sanzioni tenute dalla Francia, dall'Italia, dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito o a titolo di altre norme a cui Decathlon o l'ENTE possano essere soggetti, tra cui, a titolo non esaustivo: (i) il registro nazionale dei congelamenti di beni, l'elenco consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità colpiti da sanzioni finanziarie dell'Unione Europea, l'elenco riepilogativo delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'elenco degli Stati Uniti denominato "US Specially Designated Nationals and Blocked Persons List" (cittadini specialmente designati e soggetti bloccati); e (ii) qualsiasi soggetto detenuto da, controllato da o che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto che figura in uno dei suddetti elenchi, come di volta in volta modificati.

"Leggi in materia di Restrizioni Commerciali" indica (i) le sanzioni economiche, finanziarie, commerciali e le misure restrittive e di embargo, nonché (ii) le leggi e i regolamenti applicabili che disciplinano il controllo delle importazioni e delle esportazioni, come di volta in volta modificati, della Francia (in particolare della Direzione Generale del Tesoro), dell'Italia, dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, del Regno Unito (in particolare il Dipartimento del Tesoro britannico) o altre eventuali legislazioni a cui Decathlon o l'ENTE possano essere soggetti.

"Leggi sui Diritti Umani" indica le leggi o i regolamenti volti a prevenire, vietare e porre rimedio a gravi violazioni dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della sicurezza e della salute delle persone e dell'ambiente a cui le parti sono o possono essere soggette, tra cui, a titolo non esaustivo, eventuali legislazioni che vietano forme di lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione e restrizioni illegali della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva.

"Dlgs 231/2001" indica il Decreto legislativo 8.06.2001 n. 231 che stabilisce le responsabilità dell'azienda in caso di illeciti compiuti dai propri dipendenti.

"Clausola di Conformità" indica la presente clausola.

11.2. Obblighi

11.2.1. Conformità alle leggi applicabili e agli standard di Decathlon

L'ente dichiara e garantisce di rispettare, attualmente e in futuro, per l'intera durata del presente contratto, tutte le norme nazionali e internazionali applicabili in materia di comportamento etico e responsabile, tra cui, a titolo non esaustivo, le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza, tutela dell'ambiente, fiscalità e antitrust.

L'ENTE a conoscenza che Decathlon Italia S.r.l. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Ente si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'ENTE dichiara e garantisce di rispettare le Leggi sui Diritti Umani e in particolare di vietare qualsiasi forma di lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione e restrizioni illegali della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva.

L'Ente dichiara di essere stato messo a conoscenza del Codice di Condotta adottato da tutte le Società del gruppo Decathlon per i partner commerciali e di impegnarsi a rispettarlo.

11.2.2. Obblighi anticorruzione

L'Ente si impegna a rispettare le Leggi in materia di Anticorruzione per l'intera durata del presente contratto.

L'Ente, le sue controllate, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, fornitori di servizi, contraenti e qualsiasi soggetto che agisca per suo conto o con la sua autorizzazione non daranno o proporranno a chicchessia, né solleciteranno o accetteranno da chicchessia, direttamente o indirettamente, alcun vantaggio allo scopo di esercitare un'influenza indebita sulle azioni o sulle decisioni di qualsiasi persona fisica o giuridica in relazione al presente contratto, in particolare per quanto riguarda la sottoscrizione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

L'Ente si impegna, per l'intera durata del presente contratto, a rispondere in buona fede e in tempi ragionevoli alle richieste di informazioni e ai questionari inviati da Decathlon nell'ambito del suo meccanismo di valutazione dei terzi.

11.2.3. Obblighi previsti dalle Leggi in materia di Restrizioni Commerciali

L'Ente dichiara e garantisce, per l'intera durata del presente contratto, che i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e azionisti non sono Soggetti Sanzionati.

L'Ente si impegna, per l'intera durata del presente contratto, a:(i) rispettare le Leggi in materia di Restrizioni Commerciali; (ii) astenersi da azioni ed omissioni suscettibili di comportare la violazione delle Leggi in materia di Restrizioni Commerciali da parte di Decathlon o di esporre Decathlon a restrizioni o sanzioni o alla possibilità di subire conseguenze pregiudizievoli, in rapporto diretto o indiretto con le Leggi in materia di Restrizioni Commerciali, o essere designato come Soggetto Sanzionato.

11.3. Conseguenze di violazioni della Clausola di Conformità

11.3.1 Obbligo d'informazione

L'Ente è tenuto, per l'intera durata del presente contratto, a comunicare immediatamente a Decathlon (i) eventuali violazioni delle Leggi Anticorruzione, delle Leggi in materia di Restrizioni Commerciali, delle Leggi sui Diritti Umani o della Clausola di Conformità in relazione al presente contratto ed (ii) eventuali reclami, indagini o procedimenti avviati nei suoi confronti in relazione al presente contratto (iii) l'eventuale commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della ENTE o di suoi collaboratori

11.3.2.Obbligo di riparazione

In caso di rischio di violazione o violazione delle Leggi Anticorruzione, delle Leggi in materia di Restrizioni Commerciali, delle Leggi sui Diritti Umani, di commissione di reati presupposto del Dlgs 231/2001 o la violazione Clausola di Conformità di cui Decathlon viene a conoscenza su informazione del Decathlon o con qualsiasi altro mezzo, l'ENTE si impegna a fornire a Decathlon, a prima richiesta, le informazioni aggiuntive che Decathlon riterrà utile chiedere al fine di analizzare la natura e la gravità del rischio di violazione o della violazione verificatasi. L'Ente si impegna ad attuare, allorché Decathlon lo ritiene utile, le azioni correttive adeguate, per contenuto e tempi di attuazione, alla violazione o al rischio di violazione individuato.

11.3.3. Diritto di sospensione

Gli obblighi previsti nella Clausola di Conformità sono fondamentali per Decathlon. Di conseguenza, fatti salvi eventuali altri diritti o rimedi esercitabili ai sensi della Clausola di Conformità o per legge (tra cui, ove del caso, l'attuazione di misure correttive e il diritto al risarcimento dei danni per violazione del contratto), Decathlon si riserva il diritto di annullare qualsiasi ordine e/o sospendere il presente contratto

300

e qualsiasi altro rapporto commerciale tra le parti, se ritiene in buona fede che sia stato commesso dall'ENTE un reato previsto dal DIgs 231/2001 oppure che le Leggi Anticorruzione, le Leggi in materia di Restrizioni Commerciali, le Leggi sui Diritti Umani, o la Clausola di Conformità rischino di essere violate o siano state violate in modo sostanziale dalla ENTE, a condizione di comunicare per iscritto alla ENTE l'intenzione di sospendere il contratto e le motivazioni alla base di tale intenzione.

11.3.4 Clausola risolutiva espressa

Gli obblighi previsti nella Clausola di Conformità sono fondamentali per Decathlon. Di conseguenza, fatti salvi eventuali altri diritti o rimedi esercitabili ai sensi della Clausola di Conformità o per legge (tra cui, ove del caso, l'attuazione di misure correttive e il diritto al risarcimento dei danni per violazione del contratto), Decathlon ha il diritto di porre fine al presente contratto e a qualsiasi altro rapporto commerciale tra le parti, se ritiene in buona fede che l'ENTE abbia commesso reati previsti nel Dlgs 231/2001 oppure che le Leggi Anticorruzione, le Leggi in materia di Restrizioni Commerciali, le Leggi sui Diritti Umani o la Clausola di Conformità siano state violate in modo sostanziale dalla ENTE, a condizione di comunicare per iscritto alla ENTE l'intenzione di porre fine al contratto e le motivazioni alla base di tale intenzione.

11.3.5. Risarcimento del danno

L'Ente si impegna a risarcire e tenere indenne Decathlon in riferimento a reclami, pretese, perdite, sanzioni, costi e spese legati, anche indirettamente, alla commissione di reati previsti dal Dlgs 231/2001 oppure a violazioni delle Leggi Anticorruzione, delle Leggi in materia di Restrizioni Commerciali, delle Leggi sui Diritti Umani o della Clausola di Conformità.

12.MODIFICHE E SOTTOSCRIZIONE

Le Parti convengono che ciascuna di esse può validamente sottoscrivere il presente Accordo e le relative modifiche mediante: (i) firma autografa su documento cartaceo; (ii) firma elettronica. La consegna mediante copia cartacea, copia trasmessa elettronicamente (ad es. file in formato Adobe PDF) del presente Accordo o di qualsiasi modifica dello stesso sarà considerata valida ed efficace dalle Parti, valevole, a tutti gli effetti, come originale.

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali delle persone fisiche appartenenti all'organizzazione di Decathlon e dell' ENTE, trattati nella fase di stipula e per l'esecuzione della presente scrittura privata, saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità di seguito indicate, nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679/EU ("GDPR") e della normativa nazionale complementare applicabile (Codice privacy (D.Lgs. 196/03) e Provvedimenti emessi dall' Autorità Garante della privacy). A maggior chiarimento si precisa che, ai fini del presente contratto, ciascuna Parte utilizzerà esclusivamente i dati personali dell'altra Parte relativi alla persona giuridica (dati anagrafici compresi il nome, la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto) che, come illustrato dal Considerando 14 del GDPR non rientrano nella disciplina del Regolamento nonché i dati personali di contatto delle persone fisiche appartenenti all'organizzazione.

Di seguito le finalità di trattamento dei dati personali delle Parti:

- a) adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali;
- b) esigenze di fatturazione;

3111

- c) esecuzione di obblighi di legge in genere;
- d) gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- e) esigenze di tipo operativo e gestionale;
- f) esigenze connesse alla sicurezza, in caso di informazioni sulla presenza della persona di contatto, in un determinato luogo e in un determinato arco temporale.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da Decathlon e/o l'ENTE in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi della normativa privacy applicabile.

14.1 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione di entrambe le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto, Roma, 19/12/2023

Decathlon Italia srl

AICS DIREZIONE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale

On. Bruno Mólea